



# VALPANTENA VOLLEY

## STATUTO

### DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

#### Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata **“VALPANTENA VOLLEY associazione sportiva dilettantistica”**, con sede legale in via Tubaldini, nr.1, presso il Centro Polifunzionale “Giampietro Turri” a (37023) Stallavena di Grezzana (Verona), la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art.2 - Scopi

L'associazione è un ente di diritto privato, apartitico, apolitico ed aconfessionale.

L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della Pallavolo, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, non agonistica e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive o culturali mediante delibera del direttivo; ciò non costituisce modifica dello statuto.

L'associazione può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione di una Federazione Sportiva Nazionale o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Pallavolo e delle altre discipline sportive che rientreranno successivamente nello scopo dell'associazione; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline sportive.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive, anche in convenzione con enti pubblici o privati.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste,

US  
SM  
SS  
SM  
BD

manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

#### **Art.3 - Affiliazione**

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV e/o ad altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva a cui sarà affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

#### **Art.4 - Funzionamento**

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Art.5 - Domanda di ammissione**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali: diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, diritto di voto, diritto a ricoprire cariche sociali, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

I nuovi soci, per i primo 4 (quattro) mesi di appartenenza all'associazione, non hanno diritto di voto in assemblea.



Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, la cui decisione deve sempre essere motivata allo stesso associato interessato; avverso la quale l'associato può ricorrere in appello all'assemblea.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

#### **Art.10 - Organi**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.

#### **Art.11 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

#### **Art.12 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando almeno la metà più uno del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

### Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

### Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, il quale, alla prima convocazione dopo l'elezione, propone al suo interno la distribuzione delle cariche degli organi associativi. Tali cariche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Dura in carica 4 (quattro) anni, rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Handwritten notes on the right margin: a large signature at the top, followed by the initials "18 SM", "11", and "BD" written vertically.

#### **Art.15 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

#### **Art.16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; 5 (cinque) Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4(quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel deliberare all'interno del Consiglio Direttivo, in caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina pallavolistica, o delle altre discipline sportive o culturali scopo dell'associazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Fissa altresì le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art.17 – Segretario e Tesoriere**

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Durano in carica finché vige il Consiglio che li hanno nominati.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, attende alla corrispondenza. Verifica inoltre la regolarità delle spese da liquidare ed autorizza il Tesoriere ai pagamenti.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

#### Art.18 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta il passaggio dell'incarico al Vice Presidente che lo sostituisce nella globalità degli incarichi spettanti al Presidente. Il primo dei non eletti nell'ultima assemblea viene ripescato dalla lista e chiamato a far parte del Consiglio Direttivo, in modo da ripristinare il numero stabilito di consiglieri.

Il neo incaricato Presidente propone la nomina di un nuovo Vice Presidente e può a sua discrezione proporre diversa distribuzione delle cariche, che devono essere approvate dal Consiglio Direttivo stesso.

Le dimissioni, o la revoca, di qualsiasi altro consigliere, con o senza incarichi determina la sua sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

#### Art.19 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV e alle altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ai quali l'associazione è affiliata, unitamente a copia del verbale.

#### Art.20 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o al Tesoriere.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

#### Art.21 – Rappresentati delle Altre Discipline Sportive

Per quanto concerne le attività sportive, oltre alla Pallavolo, che entreranno a far parte dello scopo societario, il Presidente convoca una riunione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta il rappresentante di ciascuna disciplina sportiva ne fa richiesta con

18 sm / SB / K / H / B / D / R / E

giustificate motivazioni, riconoscendo loro tutti i diritti relativi all'ordinamento sportivo.

#### Art.22 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

#### Art.23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

#### Art.24 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni e/o degli Enti competenti.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 10/02/2011.

#### *Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione*

**BRUNELLI DARIO**

Brunelli Dario

**MARCHI ADRIANO**

Marchi Adriano

**SALVAGNO TIZIANO**

Salvagno Tiziano

**BRUNELLI GIOVANNI**

Giovanni Brunelli

**BRESSANELLI MARINA**

Marina Bressanelli

**SCALA MARIA LORETA**

Scala Maria Loreta